

Concorso internazionale di progettazione "Human Technopole: il nuovo HEADQUARTERS"Data del documento: **09.10.2019****ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > SECONDO GRADO**

Domanda n. 137 del 04/10/2019

Buongiorno stiamo per concludere la formazione del raggruppamento per la partecipazione alla seconda fase del concorso e vorremmo conforto sulla correttezza del percorso che stiamo per intraprendere.

Abbiamo partecipato alla prima fase del concorso in forma di raggruppamento di professionisti singoli di cui uno individuato ovviamente come capogruppo.

Per raggiungere i requisiti necessari alla progettazione dell'opera e quindi alla partecipazione alla seconda fase del concorso proporremo la seguente soluzione:

formazione di un raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo il professionista singolo già capogruppo nella prima fase, soggetto che svolgerà nel raggruppamento le funzioni di mandante con quota di partecipazione al 15 %. Partecipazione del secondo professionista singolo anch'esso come mandante con quota di partecipazione al 15 %. Completamento del raggruppamento con un altro soggetto (Società di ingegneria) che svolgerà le funzioni di mandataria con quota di partecipazione al 70 % .

La società di ingegneria che svolgerà le funzioni di mandataria possiede per intero i requisiti di fatturato, personale, servizi di ingegneria similari e di punta richiesti dal bando.

I due professionisti singoli che svolgeranno il ruolo di capogruppo e partecipante al raggruppamento in qualità di mandanti raggiungeranno la quota di requisiti necessari alla partecipazione alla gara come mandanti mediante contratto di avvalimento con la stessa impresa mandataria che svolgerà quindi anche il ruolo di ausiliaria verso i soggetti mandanti.

E' possibile la formazione di raggruppamenti di tipo misto (orizzontale-verticale)?

Si chiede inoltre conferma che il contratto di avvalimento in questa fase possa essere redatto in forma di scrittura privata a firme non autenticate.

Si conferma l'ammissibilità dell'avvalimento interno al raggruppamento temporaneo, come già chiarito nella risposta alla domanda n. 46 del 19/06/2019.

Si precisa, tuttavia, che il prestito dei requisiti da parte della mandataria (ausiliaria) in favore di più mandanti non è consentito nel caso in cui con l'avvalimento si privi la stessa ausiliaria del medesimo requisito da questa impegnato nella partecipazione al raggruppamento come mandataria.

Si conferma l'ammissibilità di un raggruppamento temporaneo di tipo misto.

Infine, circa la forma del contratto di avvalimento, è ammessa la scrittura privata con firme non autenticate.

Domanda n. 138 del 07/10/2019

Si richiede delucidazione in merito al punto b dei Requisiti tecnico-organizzativi (pagina 6 del Bando). Vengono richiesti 2 servizi di punta espletati negli ultimi 10 anni di importo complessivo pari ad almeno 0,80 volte l'importo stimato. Chiediamo conferma che l'importo richiesto sia la somma dei due servizi di punta e non l'importo richiesto per ogni servizio.

Si conferma che l'importo minimo richiesto per ciascuna categoria e ID opere indicate nel bando è da intendersi come importo complessivo dei n. 2 servizi di punta.

Domanda n. 139 del 07/10/2019

In merito alla trasmissione della documentazione amministrativa di secondo grado, nel bando non viene esplicito la modalità di firma della domanda di partecipazione.

Chiediamo i seguenti chiarimenti:

1 - La domanda va firmata in digitale, estensione p7m?

2 - In caso affermativo, solo dalla mandataria o anche dagli altri membri del RTI?

3 - In caso negativo basta apporre la firma autografa?

1- Analogamente a quanto previsto per il primo grado, vanno sottoscritti digitalmente la domanda di partecipazione, le dichiarazioni di conferma o ampliamento del raggruppamento e i DGUE di ciascuno dei componenti il raggruppamento.

Circa il formato della firma digitale si rinvia alla risposta alla domanda n. 3 del 04/06/2019 e alla domanda n. 25 del 12/06/2019.

E' ammesso il formato p7m.

2 - In caso di raggruppamento temporaneo, i documenti devono essere firmati da tutti i membri del raggruppamento.

3 - Si precisa che non è ammessa la firma autografa dei suddetti documenti.

Domanda n. 140 del 07/10/2019

Nel caso in cui si faccia ricorso all'avvalimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria dove devono essere caricati i relativi documenti amministrativi?

In caso di avvalimento, i documenti e le dichiarazioni previste dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere caricati nel campo "Domanda di partecipazione" o nel campo "DGUE", caricando un file .ZIP contenente tutti le dichiarazioni e i documenti firmati digitalmente.

Domanda n. 141 del 07/10/2019

Premesso che:

- al capitolo II, art. 3 del bando di concorso è previsto che:

* "il tema di Concorso che dovrà essere sviluppato presuppone che i soggetti selezionati per il secondo grado possiedano significativi livelli di esperienza e/o specializzazione".

* "Pertanto, i partecipanti selezionati e ammessi al secondo grado dovranno dimostrare di essere in possesso, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00:00 del 15 ottobre 2019, dei requisiti di idoneità previsti nell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida ANAC n. 1 del 2016 e s.m.i., parametrati in base all'importo della progettazione definitiva ed esecutiva che sarà affidata al vincitore del Concorso ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, ed indicati di seguito".

"Ai fini della dimostrazione e/dell'acquisizione dei predetti requisiti i partecipanti selezionati potranno costituire un raggruppamento, anche ampliando il raggruppamento già proposto per la partecipazione al primo grado con altri soggetti [...] In tale fase, i partecipanti selezionati a partecipare al secondo grado dovranno indicare la mandataria del raggruppamento, eventualmente modificando il nominativo della stessa già indicato in primo grado. Al riguardo si precisa che la mandataria potrà non coincidere con il capogruppo del raggruppamento indicato dal concorrente in primo grado che, invece, non potrà essere modificato fino al termine del Concorso";
al contempo:

- al capitolo II, art. 13 del bando, secondo capoverso, è previsto che "Gli ammessi ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari di cui al precedente art. 3, relativi ai livelli successivi della progettazione che saranno affidati al vincitore del Concorso, dovranno presentare ..."

- al capitolo 5, art. 24 del bando è previsto che: "Nel caso di raggruppamento temporaneo, si dovrà provvedere alla costituzione formale dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, prima della stipula del predetto contratto per lo sviluppo degli ulteriori livelli progettuali.";

- il requisito di capacità economico-finanziaria (art. 13, cap. II) è proporzionato al valore dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva.

SI CHIEDE:

- se la redazione del progetto di fattibilità, oggetto della seconda fase del concorso, possa essere effettuata dal/dai soggetto/i selezionato/i ad esito della prima fase, indipendentemente dal possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi di cui all'art. 3, Capitolo II del bando (e quindi con il solo possesso dei requisiti del DM 263/2016). Ciò fermo restando l'impegno alla costituzione di un raggruppamento temporaneo con altro operatore - non partecipante alla prima fase - che assumerà il ruolo di mandatario ai fini della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, in caso di vittoria del Concorso.

- se, conseguentemente, ai fini della dimostrazione da parte di detto/ti soggetto/i (selezionato/i ad esito della prima fase) dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi di cui all'art. 3, Capitolo II del bando mediante avvalimento (interno) ex art. 89 D.lgs. 50/2016 dei requisiti di capacità economica e tecnico-organizzativa del predetto mandatario (in possesso di mezzi e risorse tali da soddisfare sia i requisiti richiesti al mandatario, sia i requisiti oggetto dell'avvalimento), sia possibile produrre un contratto di avvalimento CONDIZIONATO alla vittoria del concorso.

A tal fine si richiama quanto espresso da ANAC in "Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di "avvalimento" e "soccorso istruttorio" anno 2017", in cui si riporta: "In altra occasione (Parere di Precontenzioso n. 1026 del 11/10/2017), l'Autorità ha altresì ritenuto che, in caso di apposizione di clausole ritenute condizionanti, il contratto di avvalimento deve ritenersi invalido solo in presenza di condizioni di tipo meramente potestativo, tali da non consentire la certezza dell'impegno contenuto nel contratto stesso, mentre non rileva ai fini della legittimità del contratto la presenza di una clausola che ne condiziona l'efficacia all'aggiudicazione della gara a favore della società avvalsa".

- Circa il primo quesito proposto, si precisa che, come previsto dal bando, all'art. 3, ottavo comma, i partecipanti selezionati e ammessi al secondo grado dovranno dimostrare di essere in possesso, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00:00 del 15 ottobre 2019, dei requisiti di idoneità previsti nell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida ANAC n. 1 del 2016 e s.m.i., parametrati in base all'importo della progettazione definitiva ed esecutiva che sarà affidata al vincitore del Concorso ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, ed indicati nel medesimo bando.

Pertanto, nella documentazione amministrativa del secondo grado dovranno essere indicati tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento, ivi compreso il "nuovo" mandatario che non sia stato indicato nella domanda di partecipazione del primo grado.

- Con riguardo al secondo quesito, si rileva che il contratto di avvalimento deve essere riferito all'affidamento dei successivi livelli di progettazione, per cui lo stesso ben potrebbe contenere una clausola che ne condiziona l'efficacia tra le parti alla vittoria del concorso.

Domanda n. 142 del 07/10/2019

Premesso che, nel caso di raggruppamento temporaneo:

- l'art. 48, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 prevede che "Nel caso di servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.";
- il bando di concorso (ed i modelli ad esso allegati) non recano alcuna indicazione al riguardo;
- il facsimile della domanda di partecipazione reca invece sia uno spazio da compilare con l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento, sia un secondo spazio da compilare con l'indicazione delle prestazioni che seguirà ciascun membro del raggruppamento, in caso di affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva che sarà affidata al vincitore del Concorso, come indicate nella tabella (categorie e ID opere) di cui a pag. 6 del bando

SI CHIEDE

- se l'indicazione delle quote di partecipazione e delle prestazioni che eseguirà ciascun membro del raggruppamento debba essere compiuta effettivamente già nella presente sede di partecipazione alla seconda fase del concorso pur non essendo richiesta dal bando;
- qualora detta indicazione debba essere resa già nella presente sede di partecipazione alla seconda fase del concorso, se sia necessario indicare le parti del servizio svolte da ciascun operatore raggruppato/ando riferite alla sola progettazione definitiva ed esecutiva oggetto del successivo affidamento a procedura negoziata o anche (o solo) le parti del servizio svolte da ciascun operatore raggruppato/ando per la presentazione della progettazione di fattibilità.

Visti i ristrettissimi tempi concessi dal bando per dimostrare il possesso dei requisiti e la rilevanza delle questioni poste, si chiede un differimento dei termini di almeno dieci giorni dopo la risposta ai quesiti per permettere la stesura dei contratti regolanti i rapporti fra membri del raggruppamento e società ausiliaria.

- Con riguardo al primo quesito proposto, si conferma che l'indicazione delle quote di partecipazione e delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun membro del raggruppamento nel successivo affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, deve essere inserita nella domanda di partecipazione (nella parte relativa alla conferma o ampliamento del raggruppamento) da presentare per il secondo grado.

- Circa il secondo quesito, si conferma che occorre indicare nella domanda di partecipazione le parti dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento temporaneo, e non le parti della progettazione di fattibilità.

Circa la richiesta di proroga dei termini, si precisa che Arexpo, in data 11 luglio 2019, nel disporre la rettifica del bando nella parte relativa alle modalità di partecipazione al secondo grado, ha già concesso un'ampia proroga (oltre 30 giorni) del termine di presentazione della busta amministrativa e delle proposte progettuali del primo grado, proprio al fine di consentire ai soggetti interessati di approntare quanto necessario ai fini della partecipazione al secondo grado.

Pertanto, non può che confermarsi il termine del 15 ottobre 2019 alle ore 12:00:00 per la presentazione della documentazione amministrativa del secondo grado.

Domanda n. 143 del 08/10/2019

Si richiede un chiarimento in merito alla Domanda di partecipazione. Nella domanda viene esplicitato "che le quote di partecipazione al raggruppamento sono così ripartite". Per raggruppamento si intendono solo i membri del raggruppamento temporaneo escludendo i consulenti/collaboratori, o vanno inclusi consulenti/collaboratori nelle suddivisione delle quote di partecipazione.

I partecipanti al raggruppamento sono soltanto i membri dello stesso, come indicati nella domanda di partecipazione; a tali fini non vanno considerati i consulenti o collaboratori.
